

I.T.N. S.p.A.



REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO E L'USO
DEL PORTO TURISTICO

---==oOo==---

La Spezia - 2010

Concessione Demaniale Marittima 30.12.2009
Atto 97 del Registro Concessioni - n° 115 del Repertorio - Anno 2009
Registrazione n° 28 - Serie 1 - 19.01.2010

SOMMARIO

DEFINIZIONI E PREMESSE	4
GENERALITA'	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 - Applicazione.....	5
Art. 3 – Modifiche al Regolamento	5
ATTIVITA' PORTUALI	5
Art. 4 - Gestione delle attività portuali	5
Art. 5 – Servizi ricettivi	5
Art. 6 - Direzione e Personale.....	6
Art. 7- Compiti della Direzione e del Personale.....	6
Art. 8 - Pagamento tariffe e servizi.....	6
Art. 9 – Responsabilità ed obblighi dell'Utente.....	6
Art. 10- Limiti di responsabilità	6
NAVIGAZIONE NELL'AMBITO PORTUALE – STAZIONAMENTO	7
Art. 11 – Entrata ed uscita dal Porto – navigazione in ambito portuale.....	7
Art. 12 – Manovre delle unità da diporto	7
Art. 13 – Caratteristiche degli ormeggi	7
Art. 14 – Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca.....	8
Art. 15 – Modalità di ormeggio in ambito portuale.....	8
Art. 16 – Collaborazione	8
Art. 17 – Stazionamento in sicurezza.....	9
Art. 18 –Manutenzione degli impianti d'ormeggio.....	9
Art. 19 –Affondamento dell'unità	9
Art. 20 –Divieti in ambito portuale	9
Art. 21 – Divieto di scarichi a mare.....	10

Art. 22 – Norme per i proprietari di animali.....	10
Art. 23 –Divieto di attività di commercio.....	10
SERVIZI	10
Art. 24 - Servizi – Norme generali	10
Art. 25 – Utenti in transito.....	10
Art. 26 – Cantiere e ditte esterne	11
Art. 27 – Operazioni di cantiere	11
Art. 28 – Accesso al cantiere	11
Art. 29 – Servizi igienici	11
ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI - VIABILITA' INTERNA - OPERE A TERRA	11
Art. 30 – Accesso pedonale.....	11
Art. 31 – Accesso e parcheggio veicoli.....	11
Art. 32 – Box auto ed esercizi commerciali	12
SICUREZZA E VIGILANZA	13
Art. 33 – Servizio di vigilanza.....	13
Art. 34 – Condizioni meteomarine avverse	13
Art. 35 – Norme di sicurezza antincendio.....	13
RACCOLTA DEI RIFIUTI	14
Art. 36 – Regolamentazione della raccolta dei rifiuti.....	14
NORME FINALI	14
Art. 37 – Infrazioni al Regolamento.....	14
Art. 38 – Ordinanze	14
Appendice	15

DEFINIZIONI E PREMESSE

“Concessionaria”: I.T.N – Industrie Turistiche Nautiche S.p.A. con Socio Unico. La Società é titolare della Concessione Demaniale Marittima e ne esercita i diritti e le attribuzioni. ITN S.p.A., al contempo, è tenuta all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni imposte dalla stessa Concessione.

“Autorità Portuale”: Autorità Portuale della Spezia (L. 28.01.94 n. 84).

“Autorità Marittima”: Capitaneria di Porto della Spezia (Art. 16 Cod. Nav.).

“Affidatario”: colui che in ambito portuale esercita una delle attività affidatagli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.45bis CN, della Concessione Demaniale Marittima

“Direzione del Porto”: organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del porto turistico.

“Personale”: dipendenti della concessionaria addetti ai servizi portuali della stessa.

“Posto Barca” o “ormeggio”: specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina a disposizione dell’Utente.

“Utente”: persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente (Utente a Lungo Termine) e/o temporaneo (Utente a Breve Termine) del posto barca e/o di altra utenza e/o servizio all’interno del porto o che comunque si trova, a qualsiasi titolo o ragione, all’interno dell’area in concessione demaniale.

“Banchina” e “Isola” struttura fissa del porto, delimitanti il perimetro dei bacini portuali e destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità da diporto.

“Molo” o “Pontile”: struttura del porto, realizzata su pali o galleggiante, destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità da diporto.

“Canale di accesso”: canale, esterno ai bacini protetti, che conduce dal mare all’imboccatura del porto.

“Canale di manovra”: ogni canale interno al porto che consente la manovra, il movimento e l’accesso delle unità da diporto agli ormeggi.

“Cerchio di evoluzione”: spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione o variazione di rotta delle unità da diporto.

“Imboccatura del Porto”: sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

“Unità”: termine usato per indicare natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle prescrizioni di cui alla Concessione Demaniale Marittima, disciplina e coordina le attività portuali – marittime e terrestri - nonché quelle connesse a queste ultime, svolte all'interno del Porto Turistico Mirabello.

Art. 2 - Applicazione

La Concessionaria e gli Utenti, compresi gli assegnatari dei posti speciali convenzionati, meglio indicati in Appendice, sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione ("CN") e del relativo Regolamento d'esecuzione - Parte Marittima ("Reg-CN-pm").

Art. 3 - Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento, al fine di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del porto turistico, può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Concessionaria, fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta al benessere dell'Autorità competente.

ATTIVITA' PORTUALI

Art. 4 - Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Porto direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (l'Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45bis CN), il quale, in ambito portuale, potrà esercitare unicamente l'attività affidatagli dalla Concessionaria, osservando le Leggi vigenti e, in particolare, il Codice della Navigazione ed il presente Regolamento.

Art. 5 - Servizi ricettivi

La Concessionaria, direttamente o tramite Affidatari, cura l'espletamento dei seguenti servizi e forniture:

- a) Pulizia dello specchio acqueo interno;
- b) Pulizia delle aree del porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo, sia di terra;
- c) Antinquinamento e antincendio;
- d) Assistenza alle operazioni di alaggio e varo condotte presso gli impianti e con i mezzi siti nell'approdo e a tale fine autorizzati dalla Direzione del Porto;
- e) Interventi d'emergenza e operazioni di rimorchio, limitatamente alla capacità tecnica dei propri mezzi;
- f) Verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la Concessione Demaniale Marittima e assegnazione degli stessi;
- g) Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- h) Ascolto radio continuo sui canali VHF 73 e 16;
- i) Fornitura di acqua e di corrente elettrica, limitatamente alle capacità di erogazione degli impianti;
- j) Impianto di rifornimento carburante;
- k) Impianto di aspirazione acque di sentina ed acque nere ;
- l) Illuminazione del Porto Turistico e mantenimento dei segnalamenti marittimi
- m) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli arredi, del verde e delle opere portuali;
- n) Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature dell'approdo e sull'osservanza del presente regolamento come indicato ai successivi artt. 33 e 37.

Art. 6 - Direzione e Personale

La Concessionaria nomina il responsabile della Direzione del Porto turistico (Direttore del Porto). Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione. Il Personale indosserà una particolare tenuta o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentirne il riconoscimento.

Art. 7- Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività inerenti all'esercizio della concessione elencati all'art.5. A tal fine il Direttore del Porto Turistico pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del porto.

I visitatori e/o frequentatori del Porto, nonché tutti coloro che vi esercitano un'attività professionale sono soggetti alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, anche per quanto attiene all'intervento della polizia marittima, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente, nell'ambito del Porto, viene controllata anche dalla Direzione con il proprio personale. Al fine dell'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti/Frequentatori, i quali dovranno scrupolosamente osservarle.

Art. 8 - Pagamento tariffe servizi

Per l'uso dell'ormeggio e dei relativi servizi accessori, gli Utenti devono versare anticipatamente una somma forfetaria stabilita dalla Concessionaria. Le tariffe relative agli ormeggi di transito, ove previsto, saranno preventivamente comunicate all'Autorità Marittima.

Per la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica in misura eccedente la normale capacità di erogazione degli impianti, gli Utenti saranno assoggettati ad un supplemento di corrispettivo nella misura stabilita dalla Direzione del Porto.

Per la fornitura di carburanti ed affini, per i lavori di assistenza tecnica e di manutenzione delle imbarcazioni, nonché per le prestazioni di conforto e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli affidatari/fornitori, osservando quanto previsto dal successivo art. 24.

Art. 9 - Responsabilità ed obblighi dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del Regolamento e, in particolare, del regime amministrativo delle navi, nonché dei regolamenti doganali, di polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione. L'Utente è responsabile, sia civilmente, sia penalmente delle infrazioni commesse. Egli deve, inoltre, adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi simili.

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 48 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del Porto.

Un'analogha comunicazione deve essere fornita in caso di rientro previsto oltre le ore 21:00.

L'Utente a breve termine deve informare la Direzione in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione.

Art. 10- Limiti di responsabilità

La Concessionaria non è responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e /o terzi. La Concessionaria non risponde, altresì, di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, a bordo delle unità da diporto e dei veicoli e all'interno delle unità immobiliari.

La Concessionaria non risponde di furti di unità da diporto, veicoli e/o altri beni o parti di essi. In ogni caso, ai rapporti tra la Concessionaria, la Direzione del Porto e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'art.1766 Cod. Civ. e seguenti.

NAVIGAZIONE NELL'AMBITO PORTUALE – STAZIONAMENTO

Art. 11 – Entrata ed uscita dal Porto – navigazione in ambito portuale

Competente ad autorizzare l'ingresso in porto è la Direzione del Porto.

Non sono ammesse all'ormeggio ordinario le unità non in condizioni di sicurezza per lo stazionamento in porto. In caso di difficoltà o di avaria deve essere informato il Personale del Porto che provvederà, nei limiti dei mezzi disponibili, a fornire direttamente – o tramite Affidatari specializzati - l'assistenza necessaria per l'ingresso e l'ormeggio.

Nel canale d'ingresso e nei canali di manovra le unità devono:

- a) Seguire la mezzeria del canale di accesso;
- b) Tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
- c) Rispettare la distanza di sicurezza dall'unità che precede, pari a 1,5 volte la propria lunghezza;
- d) Mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km) e comunque non superiore a quella di sicurezza, intesa come la velocità a cui deve procedere un'unità per poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per potersi arrestare entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento. (COLREG 72, regola 6 - legge 27.12.1977 n. 1085);
- e) Dare la precedenza alle unità in uscita.

E' fatto divieto a tutte le unità con propulsione a vela o mista di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 200 metri dall'imboccatura con la sola propulsione velica.

Art. 12 – Manovre delle unità da diporto

Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno essere eseguite osservando le disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre la movimentazione delle unità e gli spostamenti di ormeggio, qualora necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze dipendenti dall'operatività del Porto. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Non sono consentite operazioni di rimorchio se non in caso di comprovata emergenza. Tali operazioni devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla Direzione che provvederà, compatibilmente con le capacità dei mezzi disponibili.

Art. 13 – Caratteristiche degli ormeggi

Nel Porto Mirabello sono previsti n. 416 (quattrocentosedici) posti barca, il 10% dei quali a disposizione delle unità in transito, così come determinato con il piano degli ormeggi approvato con l'atto di Concessione Demaniale Marittima.

Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del Porto turistico riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto – se disponibile – e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a sette giorni, salvo comprovate esigenze di forza maggiore. In difetto, soltanto in caso di sopravvenuta disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino alla cessazione di tale disponibilità.

Ogni posto barca è dotato di bitte, catenarie di ormeggio e di prese per l'erogazione di acqua e di energia elettrica. L'attivazione delle prese è comandata da un dispositivo elettronico che, completo di istruzioni per l'uso, sarà consegnato all'assegnatario del posto barca. Ogni dispositivo può attivare le sole prese dell'ormeggio assegnato ed è strettamente personale.

E' tassativamente vietato modificare l'impianto d'ormeggio fornito dalla Concessionaria.

Art. 14 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o banchina e con numero progressivo. I contrassegni sono riportati in radice e in testata, in modo ben visibile.

Le categorie degli ormeggi sono riportate nell'Appendice in calce al Regolamento.

Gli ormeggi a lungo e a breve termine sono elencati nell'apposito registro telematico, tenuto presso l'ufficio della Direzione, con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'utente e del nominativo, numero di iscrizione (targa), modello e dimensioni d'ingombro dell'imbarcazione.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Al fine di agevolare al massimo le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle imbarcazioni dovranno essere almeno dieci centimetri inferiori in larghezza, con la sola tolleranza del 7% in lunghezza, rispetto alla categoria di appartenenza, ivi comprese le eventuali delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiere, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza. Fanno eccezione i pontili E ed F ove, sui lati prospicienti il canale di manovra principale, è consentita una tolleranza in lunghezza del 2%.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo avviso inviato all'Utente od ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e la Direzione del Porto provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente, sempre che quest'ultimo non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto, etc).

In tali casi l'Utente deve informare per iscritto la Direzione, comunicando tutti i dati relativi al nuovo utente ed all'unità entrante e corrispondendo la somma prevista per i diritti di segreteria.

E' assolutamente proibito lo scambio degli ormeggi tra gli assegnatari, a meno di specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione.

L'Utente assegnatario a breve termine non potrà cedere a nessun titolo l'ormeggio a lui assegnato.

In caso l'utente preveda di lasciare l'ormeggio per un periodo superiore a 48 ore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Direzione indicando data ed ora di partenza, data di previsto rientro e, possibilmente, luogo di destinazione.

Art. 15 – Modalità di ormeggio in ambito portuale

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte ed i Comandanti sono responsabili di ogni danno arrecato alle stesse. Ogni unità deve essere ormeggiata utilizzando, a prora, la parte terminale delle cime di salpamento delle catenarie ("trappe"), tecnicamente adeguata alle dimensioni del posto barca e, a poppa, le cime fornite dallo stesso armatore, idonee ed efficienti per l'ormeggio alle bitte. L'utente è responsabile del corretto uso dell'impianto d'ormeggio fornito dalla Concessionaria. Devono essere posti in opera parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alle altrui unità. E' vietato mantenere sporgenze oltre il bordo. L'ormeggio di fianco è ammesso solo previa autorizzazione della Direzione del Porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere retratta o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente retratta. Nelle ore notturne le passerelle devono essere convenientemente illuminate, oppure completamente retratte.

La Direzione del porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi e/o dei parabordi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

Art. 16 – Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio od il custode di un'unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i

movimenti delle altre imbarcazioni. Il Personale del Porto potrà salire a bordo delle unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione.

Art. 17 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano eseguite ispezioni a bordo delle unità da parte degli Enti competenti. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria unità all'ormeggio, devono assicurarsi che i cavi siano in condizioni di perfetta efficienza; devono altresì lasciare il loro recapito telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un'imbarcazione si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvedono entro i termini stabiliti, o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

E' vietato eseguire il carenaggio mediante sbandamento dell'unità.

E' vietato far girare le eliche con l'unità ormeggiata. E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o quelli ausiliari per riscaldamento e/o prove e/o ricarica batterie e, in ogni caso, non prima delle ore 10:00 e non dopo le ore 20:00. Qualora la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali l'unità deve essere munita di flaps per lo scarico delle acque di raffreddamento, in modo da evitare la loro proiezione verso altre unità.

Art. 18 –Manutenzione degli impianti d'ormeggio

Nel caso in cui la Concessionaria disponga la manutenzione degli impianti di ormeggio o altri lavori subacquei, la Direzione provvederà alla corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre. Qualora necessario, la Direzione provvederà a spostare altrove le unità navali e/o i veicoli in posizione di intralcio alle operazioni programmate.

Art. 19 –Affondamento dell'unità

Qualora un'unità affondi all'interno dello specchio acqueo del Porto, dell'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione del relitto, dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione e, ove previsto, previo nulla osta dell'Autorità competente.

Art. 20 –Divieti in ambito portuale

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare manichette per l'acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell'erogatore.

E' vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici se non strettamente necessario.

Sono vietati qualunque attività o comportamento che possano disturbare la quiete altrui, in particolare non è consentito riprodurre musica ad alto volume prima delle ore 10:00, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 22:00 sia a bordo delle imbarcazioni che a terra e/o negli esercizi commerciali.

Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere eseguiti nell'area del Cantiere Navale previo accordo con quest'ultimo, salvo espressa autorizzazione della Direzione.

Sono vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la raccolta dei frutti di mare e molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

E' vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi e riparazioni alle unità. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato ed autorizzato dalla Direzione de Porto.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, etc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito.

E' vietato eseguire lavorazioni e pitturazioni su moli, pontili e banchine.

E' vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui moli, pontili e banchine.

E' vietato lavare le autovetture all'interno dell'area portuale.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l'area interessata, addebitandone i costi all'Utente responsabile.

Le unità ormeggiate devono essere pulite e mantenute in ordine. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a pulire lo scafo e la coperta a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'Utente.

Art. 21 – Divieto di scarichi a mare.

Sono vietati lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua, sia sulle isole, banchine e pontili. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il Porto è dotato e che devono essere tenuti sempre chiusi. I rifiuti (acque reflue e di sentina, batterie ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo quanto stabilito dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere e trattare i liquami di bordo.

Art. 22 – Norme per i proprietari di animali

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco e, comunque, devono essere tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del porto possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso.

I proprietari dovranno provvedere a rimuovere la sporcizia e gli escrementi prodotti dai loro animali.

Art. 23 – Divieto di attività di commercio

E' vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, se non previamente autorizzate dalla Concessionaria, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, nelle aree appositamente destinate a tali funzioni. I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Competente.

SERVIZI

Art. 24 - Servizi – Norme generali

La Concessionaria é l'unico soggetto legalmente legittimato a rendere i servizi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e, ove previsto, ne aggiorna le tariffe.

La Concessionaria, in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1567 c.c., curerà la fornitura agli Utenti dell'acqua potabile e dell'energia elettrica con l'addebito dei corrispettivi forfetari comprensivi del costo per le spese di distribuzione. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi, la Direzione del Porto, potrà sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente. Quest'ultimo dovrà essere preavvertito per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per la fornitura dei carburanti, dell'assistenza tecnica e di qualsiasi risorsa necessaria per la vita a bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi pattuiti e preventivamente comunicati dalla Concessionaria.

Art. 25 – Utenti in transito

Gi utenti degli ormeggi di transito possono usufruire dei servizi sopra descritti, come di ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo previste, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore.

Art. 26 – Cantiere e ditte esterne

Le prestazioni di alaggio e varo, assistenza, riparazione e raddobbo delle unità sono eseguite in via esclusiva dalla Concessionaria o da soggetti affidatari ex art. 45/bis-CN. In casi particolari, su richiesta dell'Utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento singolo di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre imprese specializzate, purché in possesso delle previste autorizzazioni ad operare in ambito demaniale marittimo. E' vietato l'ingresso in porto di qualsiasi mezzo di lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione. In particolare il rifornimento veicolare di carburanti potrà essere effettuato dalle sole ditte espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto ed in regola con la vigente normativa.

Art. 27 – Operazioni di cantiere

Il varo, l'alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. delle unità nell'ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona cantieristica destinata a tale uso. Il Titolare del cantiere navale è obbligato a rispettare il presente Regolamento. Non potranno essere occupate le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo necessario per le operazioni relative agli spostamenti e previa comunicazione alla Direzione, che vigilerà sull'esecuzione delle relative manovre. Per il varo, l'alaggio e la movimentazione di unità ed accessori, non è consentito l'ingresso nel Porto di alcun mezzo mobile salvo quelli espressamente autorizzati dalla Direzione. La Concessionaria si impegna e garantisce, limitatamente alla capacità dei mezzi disponibili, il servizio di alaggio di qualsiasi unità, anche non appartenente ai titolari di posti barca.

Le unità in sosta a terra non possono essere abitate per nessun motivo.

Art. 28 – Accesso al cantiere

Nello specchio acqueo prospiciente il cantiere navale, nella darsena di alaggio e lungo il "Molo Lagora" le imbarcazioni possono sostare solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Il Cantiere deve comunicare alla Direzione la previsione del periodo di occupazione delle aree portuali sopra menzionate e le eventuali variazioni.

Art. 29 – Servizi igienici

I servizi igienici sono dislocati in varie parti del porto e sono di uso esclusivo degli Utenti e dei loro ospiti. Sono altresì disponibili i servizi igienici con accesso facilitato, accessibili anche alle persone diversamente abili.

ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI - VIABILITA' INTERNA - OPERE A TERRA**Art. 30 – Accesso pedonale**

Tutti i percorsi pedonali del Porto, il centro commerciale e le banchine ed isole sono di libero accesso e ad uso pubblico mentre l'accesso ai pontili è riservato agli Utenti, ai loro ospiti e agli equipaggi, al personale di servizio ed ai tecnici delle ditte autorizzate. L'accesso pubblico alle isole e banchine è consentito dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al "molo Lagora".

Art. 31 – Accesso e parcheggio veicoli

La velocità massima dei veicoli in ambito portuale è di 20 km/h.

Salvo il caso di infrazione a norme specifiche del CN, la circolazione pedonale e veicolare è regolata secondo il vigente "Codice delle Strada". Il punto di accesso degli autoveicoli è situato all'ingresso del Porto, dove è in funzione un impianto di videosorveglianza. L'ingresso all'area di cantiere, normalmente chiuso agli automezzi, può essere aperto per l'accesso dei soli mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati dalla Direzione.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi, esclusivamente, lungo gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale. I motocicli (con motore termico e/o elettrico) possono viaggiare lungo i moli principali e di transito ma non sui pontili minori lungo i quali

sono ormeggiate le imbarcazioni. I cicli ed i motocicli devono essere posteggiati negli appositi spazi siti nell'intera area portuale. Ai veicoli elettrici potranno, eventualmente, essere dedicate apposite aree per la sosta, predisposte alla ricarica delle batterie, secondo i prezzi e con le modalità stabilite dalla Direzione.

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito :

1. ai titolari dei box e dei posti auto;
2. ai dipendenti della Concessionaria e/o degli affidatari di servizi;
3. alle Autorità Pubbliche;
4. a tutti coloro che sono espressamente autorizzati dalla Direzione, in ragione della disponibilità di posti auto.

Ai soggetti predetti, sarà rilasciato un dispositivo elettronico per l'apertura delle barriere e un apposito contrassegno con l'indicazione del posteggio assegnato, che dovrà essere tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo. In mancanza, od in caso di sosta su posteggio assegnato a terzi, la vettura sarà considerata in sosta vietata e soggetta alle sanzioni del caso.

Tutti gli utenti, per prelevare e/o depositare persone e/o bagagli, possono raggiungere con la propria autovettura il punto di sosta per carico e scarico più vicino alla propria imbarcazione o al proprio immobile. Al termine delle citate operazioni gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nei rispettivi parcheggi.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i parcheggi ed i box auto, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti ai quali sono riservati. Ogni autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nel box o nello spazio numerato - delimitato da idonea segnaletica orizzontale - e ad essa riservato.

Le stesse disposizioni sono applicate per la sosta dei carrelli per il rimorchio delle unità da diporto nelle aree eventualmente predisposte.

La Direzione, inoltre, istituisce parcheggi a rotazione a pagamento destinati alla sosta temporanea degli utenti non titolari di box o posto auto, dei visitatori esterni e dei fornitori, le cui aree sono indicate da apposita segnaletica verticale (posti di uso pubblico). Il ticket d'ingresso deve essere esposto in modo ben visibile all'interno del parabrezza: in difetto, la vettura sarà considerata in sosta abusiva.

Qualora sia superato il termine di tempo concesso per la sosta, e comunque tutte le volte che gli automezzi siano trovati parcheggiati in modo irregolare, oppure improprio, la Direzione, di concerto con le Autorità competenti, provvederà alla rimozione degli stessi a spese dei proprietari. La rimozione forzata dell'autovettura sarà eseguita senza preavviso alcuno.

I veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio sito nel comprensorio del Porto Mirabello, oppure presso autorimesse esterne all'area portuale, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto, sia al deposito.

Art. 32 - Box auto ed esercizi commerciali

A. - Box auto

La Concessionaria cura la manutenzione delle serrande di chiusura e delle facciate esterne. E' vietata l'affissione di cartelli o insegne sulle serrande. Sono vietati : la pitturazione delle serrande, anche sul lato interno, la loro manomissione o il loro smontaggio, anche parziale. L'Utente deve usare il locale esclusivamente per i fini cui esso è destinato. Non può in nessun caso svolgervi attività non consentite dalla Legge o che, comunque, possano arrecare disturbo e/o disagio ai vicini. Non è consentito custodire all'interno dei box materiali infiammabili o, comunque, pericolosi.

B. Esercizi commerciali

E' vietato qualsiasi utilizzo delle facciate perimetrali e dei marciapiedi antistanti il locale e, più in generale, l'occupazione degli spazi di uso comune, anche solo temporaneamente. L'affissione di insegne e di tende da sole dovrà sottostare, oltre alle norme eventualmente stabilite dalle Autorità, all'approvazione della Concessionaria, alla quale compete la determinazione delle dimensioni, forme, colorazioni e sistemi di fissaggio delle stesse. L'utilizzo delle aree antistanti i locali dovrà essere

autorizzato dalla Concessionaria, previa richiesta scritta dell'operatore, la quale regolerà le modalità di impiego (es. dimensioni e forma dell'area, tipologia e nr. degli arredi esterni, periodi ed orari d'utilizzo, distanze di confine con i vicini, ecc.) e determinerà l'importo dell'eventuale canone. Sono vietate, sia all'interno che all'esterno dei locali, tutte quelle attività che comportino disturbo o disagio agli utenti ed ai visitatori della struttura portuale.

L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporterà l'obbligo dell'operatore di rimuovere le insegne e/o le tende ovvero l'inibizione dell'uso dell'area.

SICUREZZA E VIGILANZA

Art. 33 – Servizio di vigilanza

La Direzione provvede alla vigilanza e al controllo, 24 ore su 24, di tutta l'area portuale. Il Personale, oltre a quanto previsto all'art 5-n), esercita il controllo sull'accesso degli autoveicoli in prossimità dell'ingresso del porto e, in caso di eventuali inadempienze, potrà richiedere l'immediato intervento delle Autorità competenti.

Art. 34 – Condizioni meteomarine avverse

La Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori in caso di particolari condizioni meteomarine avverse, ha la facoltà di inibire l'accesso ai pontili, banchine ed isole.

Art. 35 – Norme di sicurezza antincendio

Il Gestore ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle imposizioni previste dalla Concessione Demaniale Marittima.

Le direttive della Direzione devono essere prontamente eseguite dagli Utenti e dagli operatori portuali. Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto di motori a benzina, l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- 3) ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici a bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo degli erogatori presso le stazioni di servizio esistenti nel Porto. E' assolutamente vietata, nell'area portuale, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia per mezzo di recipienti semoventi di qualsiasi tipo, o con qualunque altro sistema. In caso di comprovata necessità (quantitativi eccedenti la capacità dei serbatoi ubicati in Porto, mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, etc.) l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione e, qualora sia il caso, all'Autorità Marittima per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere omologati secondo i requisiti previsti dai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo dell'unità, sia il personale della stessa, sia quello delle imbarcazioni vicine, devono immediatamente attivarsi per arginare e ridurre le fiamme avvisando nel contempo, nel modo più rapido possibile, per mezzo dell'apparato VHF e/o il

telefono, la Direzione che avrà cura di segnalare l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento. In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di trasferirla altrove, anche fuori dell'ambito portuale.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico dell'Utente responsabile, così come il risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere del Porto.

RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 36 – Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo, in apposite aree del Porto opportunamente segnalate, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro, della plastica, della carta, delle lattine, delle batterie ed oli esausti. I centri di raccolta degli oli e delle batterie sono ubicati presso il cantiere navale. E' fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni. Il Gestore dell'area del cantiere navale, i gestori del servizio di rifornimento carburante e gli artigiani in genere devono provvedere al corretto smaltimento degli oli usati e di tutti gli elementi nocivi e residui delle lavorazioni eseguite secondo le procedure previste dalla Legge.

NORME FINALI

Art. 37 – Infrazioni al Regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso di violazioni a norme di Legge e/o amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Art. 38 – Ordinanze

Per quanto non specificatamente descritto nel presente regolamento in materia di sicurezza della navigazione e di smaltimento dei rifiuti si rimanda alle ordinanze emanate rispettivamente dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo della Spezia (n° 150/2001 in data 24.07.2001) e dell'Autorità Portuale della Spezia (n° 01/2008 in data 24.01.08).

---==oOo===---

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO DEPOSITATO PRESSO L'AUTORITA' PORTUALE.

---==oOo===---

APPENDICE AL REGOLAMENTO

Categoria d'ormeggio	Dimensioni Massime Unità (in metri)
	7 x 2,50
B	12 x 4,20
C	14 x 4,65
D	16 x 5,15
E	18 x 5,50
F	20 x 6,05
F1	22 x 6,05
G	22 x 6,50
G1	24 x 6,50
H	25 x 7,00
I	30 x 8,00
L	35 x 8,30
M	40 x 9,00
N	50 x 11,00
O	65 x 13,00
P	90 x 20,00

Tali dimensioni si intendono riferite agli ingombri "fuori tutto" dell'unità (compresi eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore f.b., terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza)

Sono ammesse tolleranze nella sola lunghezza in misura non superiore al 7%. Fanno eccezione i pontili E ed F ove, sui lati prospicienti il canale di manovra principale, è consentita una tolleranza in lunghezza del 2%.